

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 novembre 2016.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Zetema - Istituto di psicoterapia integrata e scienze umane» ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Caserta.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 marzo 2016 di diniego dell'abilitazione alla Scuola «Zetema - Istituto di psicoterapia integrata e scienze umane»;

Vista la reiterazione dell'istanza con la quale l'Istituto «Zetema - Istituto di psicoterapia integrata e scienze umane» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Caserta - via Clanio, 8 - p.co delle Magnolie - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 11 novembre 2016, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento rilevando che il modello di riferimento teorico e operativo di psicoterapia integrata proposto dalla Scuola non ha avuto un'ampia diffusione rispetto all'ambito locale di elaborazione e non ha prodotto alcuna prova documentata di efficacia; che la Scuola ha proposto un progetto che non aggiunge elementi di originalità al modello originario; che il modello teorico proposto, non supportato da alcuna evidenza scientifica, dimostra di non apportare alcun elemento utile a comprovare la sua diffusione, applicazione e validazione, neppure parzialmente;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Zetema - Istituto di psicoterapia integrata e scienze umane» con sede in Caserta - via Clanio, 8 - p.co delle Magnolie - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2016

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

16A08638


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 novembre 2016.

Casi di esclusione dal divieto di circolazione, previsto dall'articolo 1, comma 232, legge 23 dicembre 2014, n. 190, dei veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 di interesse storico e collezionistico.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante: «Nuovo Codice della Strada» e, in particolare l'art. 60, comma 5, che disciplina requisiti per la circolazione su strada dei veicoli di interesse storico e collezionistico;



Visto l'art. 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione al nuovo Codice della Strada», di attuazione del richiamato art. 60;

Vista la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 concernente il controllo tecnico di veicoli a motore e loro rimorchi (rifusione);

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, recante: «Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 marzo 2010 n. 65, Supplemento ordinario;

Vista la direttiva 2010/48/UE della commissione del 5 luglio 2010 che adegua al processo tecnico la su menzionata direttiva 2009/40/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2011, n. 271;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 232, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0, nonché che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari;

Considerata la necessità di dare attuazione al suddetto art. 1, comma 232, della legge n. 190 del 2014;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. A far data dal 1° gennaio 2019, i veicoli di categoria internazionale M2 ed M3, alimentati a benzina o gasolio, con caratteristiche di antinquinamento Euro 0 e conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, sono esclusi dal divieto di circolazione su tutto il territorio nazionale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2016

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 1, foglio n. 3955

16A08643

DECRETO 4 novembre 2016.

Recepimento della direttiva (UE) n. 2015/653 di modifica alla lista dei codici unionali armonizzati.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada»;

Vista la direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, e, in particolare, l'Allegato I (Disposizioni relative al Modello UE di patenti di guida);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/Ca e 2009/113/ CE concernenti la patente di guida»;

Considerato, altresì, l'art. 24 del richiamato decreto legislativo n. 59 del 2011 che prevede che: «salvo che sia diversamente disposto da leggi comunitarie, le direttive che modificano gli allegati al presente decreto, necessarie per adeguare il contenuto degli stessi al progresso scientifico e tecnico sono recepite con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati»;

Vista la direttiva (UE) 2015/653 della commissione dei 24 aprile 2015, che, alla luce del progresso tecnico e scientifico, prevede un aggiornamento dei codici contenuti nel citato Allegato I della direttiva 2006/126/CE;

Considerato che la procedura informatica finalizzata alla sostituzione della lista dei codici unionali armonizzati potrà essere portata a termine solo entro il termine ultimo di recepimento previsto dalla direttiva (UE) 2015/653;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

1. All'allegato I, punto 12, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la lista dei codici unionali armonizzati è sostituita dalla seguente:

«codici da 01 a 99: codici armonizzati dell'Unione europea

CONDUCENTE (motivi medici)

01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
01.01. Occhiali

01.02. Lenti a contatto

01.05. Occlusore oculare

01.06. Occhiali o lenti a contatto

01.07. Aiuto ottico specifico

02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

03. Protesi/ortosi per gli arti

03.01. Protesi/ortosi per gli arti superiori

03.02. Protesi/ortosi per gli arti inferiori

